



**MODELLO DI ACCREDITAMENTO DEGLI
ORGANISMI FORMATIVI DELLA
REGIONE LIGURIA**

(Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010)

INDICE

Premessa	3
1. Finalità	4
2. Il processo di revisione nazionale	4
3. Il nuovo modello di accreditamento della Regione Liguria	6
4. Il dispositivo di accreditamento ligure	8
4.1 Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”	8
4.2. Criterio B “Affidabilità economica e finanziaria”	8
4.3. Criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali”	9
4.4. Criterio D “Efficacia ed efficienza”	11
4.5. Criterio E “Relazioni con il territorio”	12
5. La procedura di accreditamento	12
6. Gli esiti della procedura	13

Premessa

Uno degli obiettivi della Regione Liguria nell'ambito delle politiche formative e del lavoro è il complessivo innalzamento della qualità dei servizi, al fine di assicurare agli utenti del sistema formativo strumenti efficaci di preparazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro.

Il raggiungimento di tale obiettivo comporta innanzitutto lo svolgimento di un puntuale ed efficiente ruolo regionale di governo e di controllo dell'intero sistema formativo.

L'attuazione di un modello di Accreditamento degli organismi formativi che operano nel sistema ligure, nelle sue diverse fasi di sperimentazione, di gestione, di messa a regime, e di revisione costituisce una delle espressioni di questo ruolo regionale, nonché uno degli strumenti di accompagnamento per il passaggio dalla "quantità" alla "qualità" dell'intero sistema e, di conseguenza, dei singoli servizi resi agli utenti.

Il nuovo sistema di accreditamento discende dai lavori condotti da un gruppo tecnico composto da Regioni e Province Autonome e coadiuvato da Tecnostruttura e ISFOL che ha portato alla definizione dell'Intesa, approvata in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8 comma 6 legge 131/2003, in data 20/3/2008, tra Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi e pubblicata sulla GURI n. 18 del 23/1/2009.

La Regione Liguria dà applicazione al modello nazionale di accreditamento, capitalizzando gli utili elementi di valutazione che discendono da una revisione critica e condivisa dei risultati della prima sperimentazione del sistema di Accreditamento e della "messa a regime" dello stesso.

1. Finalità

Con la procedura di accreditamento la Regione Liguria individua gli Organismi formativi, con struttura/e sul territorio della Regione Liguria, abilitati a realizzare in Liguria attività formative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.

2. Il processo di revisione nazionale

L'elaborazione della proposta di revisione si è sostanziata nell'individuazione di un set minimo di riferimenti in grado di garantire un livello base di qualità dell'offerta formativa che fosse condivisibile da tutte le amministrazioni regionali/provinciali, a partire dalla generale consapevolezza delle potenzialità e delle corrispondenti aspettative dell'accREDITamento, dalla necessità di una sua maggiore integrazione con gli altri strumenti di governance del sistema formativo e dalla valorizzazione dell'esperienza maturata.

L'accREDITamento, riguardando in maniera significativa le scelte di indirizzo delle istituzioni locali e rivolgendosi a pratiche e contesti diversificati, assume pieno significato solo a condizione che gli obiettivi e la strategia generale del sistema siano costruiti attraverso un metodo cooperativo tra Regioni e Province autonome ed una concertazione tra queste e il governo centrale.

L'approccio partecipato si è operativamente tradotto in sessioni di lavoro del gruppo tecnico che, con il supporto di Tecnostruttura e dell'Isfol, hanno consentito il confronto, a partire da documenti istruttori messi a punto attraverso analisi comparative sui diversi dispositivi di accREDITamento, e la formulazione e condivisione di ipotesi tecniche di revisione dei criteri.

A seguito di una prima formalizzazione delle proposte tecniche si è proceduto alla raccolta e alla sistematizzazione dei rilievi e delle ulteriori proposte/integrazioni formulate dai referenti regionali. Tale percorso ha condotto all'elaborazione di un prodotto finale condiviso, valorizzando il patrimonio delle esperienze e delle prassi maturate nei diversi contesti locali in modo funzionale al disegno di un nuovo ed organico quadro di riferimento nazionale.

Al servizio di tale azione comune è stato posto il lavoro di analisi svolto dall'Isfol nell'ambito dell'azione di sistema per l'accompagnamento all'attuazione del DM 166/2001, realizzata durante il periodo di programmazione del FSE 2000-2006, nell'ottica di evidenziare gli elementi di convergenza tra i diversi sistemi di accREDITamento regionali in riferimento all'articolazione operativa dei cinque criteri.

Occorre comunque evidenziare che la proposta elaborata a livello nazionale, pur volendo costituire una piattaforma di elementi minimi comuni e condivisi da tutti i contesti territoriali, ha fatto salva la facoltà di ogni Regione/Provincia autonoma di individuare requisiti aggiuntivi.

La nuova proposta (tab.1) prevede che ciascun criterio trattato nel dispositivo contenuto nel DM 166/2001 sia articolato in: requisito/linea d'indirizzo, tipologia di evidenza, verifica documentale, verifica diretta ed indicazione per il mantenimento.

Tabella 1. – La nuova struttura classificatoria

Linee d'indirizzo/ Requisito	Tipologia di evidenza	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per il mantenimento
Descrittore sintetico di una delle condizioni minime che devono sussistere per l'accreditamento. Esso risolve in sé l'articolazione indicatore - parametro - indice prevista dal DM 166/2001.	Strumento/documen- to attraverso cui si dimostra il possesso del requisito	Indica l'insieme delle modalità di verifica documentale sulle diverse tipologie di evidenza che attestano il possesso del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accreditamento	Indica l'insieme delle modalità di verifica diretta sulle diverse tipologie di evidenza che attestano il possesso del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accreditamento	Indica l'insieme delle modalità di verifica in itinere del mantenimento del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accreditamento

Sul piano dell'impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo è inquadrata da due angoli prospettici distinti e complementari: principi guida e linee d'indirizzo/requisiti.

Essi costituiscono quegli orientamenti generali volti a far convergere i singoli dispositivi regionali verso una strategia nazionale di innalzamento della qualità, fornendo un sistema di riferimento omogeneo nella costruzione di declinazioni operative rispondenti alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.

I principi guida delineando l'accreditamento come una delle leve strategiche per la qualificazione del sistema di *lifelong learning*, costituiscono i pilastri (le metaregole) della nuova strategia di gestione del dispositivo di accreditamento da parte delle amministrazioni locali ed interessano trasversalmente tutti i criteri. Tali principi guida sono stati individuati nella consapevolezza che qualificare i sistemi non si traduce soltanto nella definizione di indicazioni prescrittive, ma soprattutto nella promozione e diffusione di visioni, pratiche e comportamenti (e quindi di una cultura) centrati sul miglioramento continuo della qualità complessiva dei processi, dei prodotti e delle risorse umane nella composizione e nell'erogazione dei servizi.


I cinque criteri previsti dal DM 166/2001 sono stati re-ingegnerizzati attraverso la definizione di linee d'indirizzo/requisiti. Essi forniscono specifiche indicazioni alle amministrazioni regionali/provinciali per la definizione del proprio sistema di accreditamento, a cui gli attori dell'offerta formativa dovranno rispondere nelle fasi di entrata e di permanenza nello stesso.

Nell'ottica di garantire il consenso e la condivisione da parte di tutte le Regioni e Province autonome, l'approccio metodologico utilizzato per la formalizzazione delle linee guida/requisiti ha determinato un diverso livello di specificazione degli stessi.

Sul piano concettuale, le linee d'indirizzo esplicitano, con maggior grado di autonomia interpretativa da parte delle Regioni e Province Autonome, indicazioni operative cogenti di natura generale, mentre i requisiti indicano puntualmente gli standard minimi di riferimento. Laddove non sono presenti i requisiti infine, le indicazioni operative precisano elementi informativi necessari alla costruzione degli standard minimi. Linee di indirizzo e requisiti unitamente compongono il quadro nazionale di riferimento che Regioni e P.A. assumeranno per la definizione/allineamento di standard trasparenti sul piano nazionale e, nel contempo, rispondenti alle distintive caratteristiche/esigenze espresse dai propri contesti territoriali.

La tabella 2 illustra la nuova struttura logica.

Tabella 2. – La struttura del nuovo modello di accreditamento nazionale



3. Il nuovo modello di accreditamento della Regione Liguria

Il processo di revisione del modello, attuato in Regione Liguria, in riferimento alle indicazioni nazionali e recependo l'esperienza maturata sul territorio dal 2002, ha portato a definire un nuovo sistema di accreditamento così caratterizzato:

- **Destinatari della procedura di accreditamento:**

gli organismi pubblici e privati che erogano servizi formativi, finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso almeno una struttura formativa localizzata sul territorio della regione Liguria. L'accREDITamento riguarderà, quindi, l'organismo formativo nel suo complesso e non più la singola struttura formativa. Per Organismo formativo deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma che abbia tra le proprie finalità istituzionali la formazione in via esclusiva o principale (art. 18 L.R. 18/2009). La/Le strutture formative in cui gli organismi possono essere articolati, devono presidiare, eventualmente anche accentrato presso l'organismo richiedente l'accREDITamento, le funzioni di direzione, gestione economico amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, coordinamento e tutoraggio e devono essere in possesso di adeguate unità immobiliari e strutturali.

- **Macrotipologia di attività formative soggette all'accREDITamento:**

1) **Formazione iniziale:** attività orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo, svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

2) Formazione superiore:

- percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma finalizzati all’inserimento o alla progressione lavorativa;
- percorsi di formazione tecnica superiore orientati a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesi ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l’Università e il mondo delle imprese;
- percorsi di alta formazione post laurea finalizzati al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;
- attività formativa nell’ambito dei contratti di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

3) Formazione per tutto l’arco della vita:

- orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione e innovazione produttiva e organizzativa, e per favorire l’adattabilità del lavoratore;
- rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l’acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;
- rivolta a persone assunte con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante).

4) Formazione per fasce deboli:

- percorsi di formazione diretti a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- percorsi di formazione diretti a persone in situazione di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.

• **La struttura del dispositivo di accreditamento:**

La struttura del dispositivo di accreditamento della Regione Liguria ricalca essenzialmente quella proposta a livello nazionale. È suddiviso nei 5 criteri di seguito elencati, ognuno di essi è a sua volta suddiviso in requisiti, per ognuno dei quali sono indicate le tipologie di evidenza, le modalità di invio, le modalità per la verifica documentale, per la verifica diretta e per la valutazione. Le indicazioni per il mantenimento saranno oggetto, come nella fase di messa a regime del “primo accreditamento” di apposita Guida.

Criteri:

- A) Risorse infrastrutturali e logistiche
- B) Affidabilità economica e finanziaria (Prioritario)
- C) Capacità gestionali e risorse professionali
- D) Efficacia ed efficienza (Prioritario)
- E) Relazioni con il territorio

I Criteri B e D si intendono prioritari in quanto considerati più significativi per il raggiungimento dell’atteso standard di qualità del sistema formativo, essi hanno una maggiore incidenza sull’esito della procedura. Il mancato superamento di entrambi i criteri prioritari dà luogo all’esclusione dall’accredimento.

4. Il dispositivo di accreditamento ligure

Di seguito vengono descritti i 5 criteri del modello di accreditamento che verranno esplicitati all'interno dell'allegato A1) che contiene le schede specifiche in cui vengono dettagliati i criteri declinati per ogni macrotipologia formativa. In tali schede, per ciascun requisito, sono definite anche le seguenti informazioni:

- tipologie di evidenze: strumento o documentazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'organismo;
- modalità di invio: indica se la documentazione è richiesta in formato cartaceo, su supporto informatico o tramite la compilazione del software del formulario;
- modalità di verifica documentale: le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- modalità di verifica diretta: le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- valutazione requisito: indica la soglia minima per il superamento del requisito.

4.1 Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”

Il Criterio A si articola in cinque requisiti, in grado di verificare la qualità delle strutture formative, quale fattore di garanzia delle condizioni ambientali nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il criterio in oggetto è un fattore che assicura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di strutture ed oggetti di varia natura (immobili, attrezzature ed arredi mobili). L'obiettivo è quello di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga attività formative/orientative siano qualitativamente adatti alle esigenze di sicurezza e comfort.

Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di accessibilità, agibilità, sicurezza sono già definiti dalla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, il miglioramento complessivo dei servizi formativi non può prescindere da un richiamo forte al rafforzamento e alla ricorrenza del controllo del rispetto di tali riferimenti standard, quale strumento di garanzia degli utenti dei servizi e degli operatori.

Il nuovo sistema regionale ligure articola il criterio in oggetto trasversalmente alle quattro macrotipologie.

4.2. Criterio B “Affidabilità economica e finanziaria”

La struttura del Criterio B si articola in sette requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria dei soggetti attuatori.

Tutti i requisiti sono relativi all'organismo formativo, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace di essere titolare di rapporti economici, tranne uno – il settimo - che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle persone che rappresentano l'organismo stesso.

Il Criterio B è volto non solo a verificare la stabilità finanziaria-patrimoniale dell'organismo, ma altresì ad accertare la regolarità della gestione economico-amministrativa.

In particolare occorre, attraverso l'analisi del bilancio/rendiconto, verificare l'andamento della gestione e la solidità patrimoniale dell'organismo congiuntamente alla qualità e al livello di dettaglio delle informazioni contenute nei bilanci/rendiconti redatti secondo la normativa di riferimento. Il sistema può prevedere l'acquisizione di ulteriore documentazione laddove essa si renda necessaria. Ai fini di cui sopra, verranno altresì monitorate le procedure gestionali finalizzate al rafforzamento della solidità patrimoniale dell'organismo. Tali procedure gestionali non sarebbero infatti verificabili attraverso il solo bilancio/rendiconto relativo all'esercizio antecedente quello della presentazione della domanda di accreditamento.

Il nuovo sistema regionale ligure, sulla scorta dell'esperienza acquisita, definisce come prioritario il criterio in oggetto. Esso si articola trasversalmente alle quattro macrotipologie.

4.3. Criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali”

Il criterio C individua l'insieme di requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo e, dunque, la sua capacità gestionale.

Poiché in tali processi la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li realizzano, una delle principali condizioni che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori che presidiano tali processi.

Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- a) direzione
- b) gestione economico-amministrativa
- c) analisi dei fabbisogni
- d) progettazione
- e) erogazione dei servizi

Nella tabella seguente si rappresenta una possibile, e non esaustiva, articolazione dei processi in aree di attività:

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA'
DIREZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; - Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Valutazione e sviluppo delle risorse umane; - Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; - Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; - Gestione della qualità inerente tutti i processi; -
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi e fiscali; - Controllo economico; - Collaborazione con la direzione nella definizione dei budget delle attività e nella pianificazione economica/gestionale/finanziaria dell'organismo - Rendicontazione delle spese; - Gestione amministrativa del personale; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...
ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	<ul style="list-style-type: none"> - Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; - Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; - Definizione della strategia formativa; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...
PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione di massima di un'azione corsuale; - Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; - Progettazione di un intervento individualizzato; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...

EROGAZIONE	Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento dal punto di vista organizzativo e didattico delle diverse fasi di sviluppo di un progetto formativo dalla progettazione alla rendicontazione; - Supervisione dei diversi apporti professionali (analisti-progettisti, formatori, tutor,) e coordinamento dal punto di vista informativo-organizzativo; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Valutazione e monitoraggio delle azioni previste, - Gestione della qualità inerente il processo di erogazione; ...
	Tutoraggio	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento del clima e del contesto formativo e animazione e facilitazione dell'apprendimento individuale e di gruppo - Promozione e cura dei rapporti con le aziende per acquisire disponibilità per stagisti e convenzioni - Concorso all'organizzazione e all'accompagnamento dell'allievo durante lo stage e l'inserimento lavorativo - Organizzazione quotidiana di tutti gli aspetti materiali dell'attività formativa - Gestione della qualità inerente il processo di erogazione; ...

La struttura del Criterio C si articola in tre requisiti:

- C.1 – Capacità gestionali di base e assetto organizzativo trasparente, che può essere dimostrato secondo diverse modalità, tra cui, ad esempio, l'organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.
- C.2 - Presidio procedurale dei processi, che può essere tenuto sotto controllo attraverso procedure documentate, in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi, declinate in riferimento a: finalità/obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti, eventuali output documentali. In caso di applicazione del CCNL della formazione professionale per il personale dipendente il requisito si considera automaticamente assolto.
- C.3 - Presidio funzionale dei processi attraverso l'individuazione di responsabili in possesso delle credenziali, così come definite nei requisiti specificati nelle schede allegate.

Per la verifica del requisito C3 sono state individuate sei distinte funzioni di presidio dei processi suddetti ¹ e per ciascuna di tali funzioni sono state definite tre diverse tipologie di requisiti:

1. soglia minima di esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione: il numero di anni di esperienza richiesti varia infatti in funzione del titolo di studio posseduto;
2. aggiornamento delle competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione);
3. svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge per un numero minimo di giornate l'anno. Si precisa che, per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, ogni operatore non può svolgere più di 3 funzioni di responsabile all'interno di un unico soggetto attuatore o in più soggetti attuatori diversi. Il responsabile del processo di direzione non può svolgere tale funzione in più di un soggetto attuatore e non può ricoprire più di due funzioni compresa quella della direzione.

L'impostazione basata sulle credenziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

¹ Al processo di erogazione dei servizi fanno capo le Funzioni di Coordinamento e di Tutoraggio.

L'insieme dei descrittori in cui si articola lo standard documentale minimo, qui definito "Dossier delle credenziali", intende favorire il processo di ricostruzione del quadro delle attività/esperienze giudicate rilevanti ai fini dell'apprendimento formale, non formale e informale e di referenziazione delle singole evidenze.

Il Dossier delle credenziali (che sarà generato automaticamente dalla compilazione del software), deve essere firmato dal titolare della funzione e dal legale rappresentante del soggetto attuatore che richiede l'accreditamento. La responsabilità della completezza e delle veridicità di quanto dichiarato e contenuto all'interno del Dossier è esclusivamente del titolare.

Il nuovo sistema regionale ligure articola il criterio in oggetto trasversalmente alle quattro macrotipologie.

4.4. Criterio D "Efficacia ed efficienza"

I livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano attività pregresse che concorrono a stimare le capacità del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accreditamento; d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di mantenere costantemente buona la propria performance.

La struttura del criterio D si articola in tre requisiti:

- D1 - Livello di efficienza progettuale. Riguarda le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari, sia di quelli legati alla capacità progettuale, considerando l'efficienza progettuale come capacità del soggetto attuatore di progettare gli interventi in maniera adeguata agli obiettivi dati dal punto di vista dei servizi formativi previsti e del loro piano finanziario
- D2 - Livello di abbandono. Si intende per abbandono l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. In tal senso, il livello di abbandono è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con il soggetto attuatore.
- D3 - Livello di successo formativo. Misura la capacità del soggetto attuatore di fornire ai propri utenti competenze funzionali ai propri percorsi formativi e professionali e vantaggi spendibili.

Il valore soglia individuato per ogni indicatore che compone i singoli requisiti è un valore uguale o superiore, cioè migliorativo, rispetto a quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale nell'arco temporale di vigenza del "primo accreditamento". Ciò comporta che i valori soglia possano essere periodicamente aggiornati in relazione alle performance registrate dal sistema regionale. L'investimento nel controllo della qualità delle performance del soggetto attuatore sollecitano un'istanza di continuità del controllo, attraverso rilevazioni dei livelli di efficacia ed efficienza effettuate ad intervalli di tempo congrui, nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci.

Per i soggetti di nuova costituzione, la verifica in ingresso è necessariamente sospesa; nell'avviso pubblico verrà stabilita la tempistica delle verifiche.

Si prevede inoltre, laddove venga ritenuto necessario, richiedere all'organismo attuatore una dettagliata relazione ad integrazione dei dati standard richiesti, finalizzata ad una puntuale valutazione della qualità degli interventi realizzati.

Il nuovo sistema regionale ligure, sulla scorta dell'esperienza acquisita, definisce come prioritario il criterio in oggetto, declinato per le quattro macrotipologie.

4.5. Criterio E “Relazioni con il territorio”

Il criterio E ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione del soggetto attuatore all'interno del sistema territoriale di offerta formativa, declinando il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

Le tipologie di evidenze vanno individuate in coerenza con i diversi attori coinvolti e possono essere costituite da prodotti dell'attività svolta dal soggetto attuatore nel rapportarsi con il territorio.

La struttura del Criterio E è articolata in due requisiti:

- E1 – Esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione. Riguarda la capacità del soggetto attuatore di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta formativa offerta.
- E2 – Esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi: a) dal contesto di riferimento, b) dalle diverse tipologie di utenti, ed eventualmente dalle loro diverse forme di rappresentanza.

Il nuovo sistema regionale ligure articola il criterio in oggetto, declinato per le quattro macrotipologie.

5. La procedura di accreditamento

Gli Organismi formativi accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Liguria attraverso la compilazione dell'apposito formulario reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

La procedura di accreditamento non ha scadenza, è possibile presentare domanda in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'accREDITamento degli organismi formativi (procedura a sportello).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 19/05/06 e successive integrazioni la Regione Liguria ha affidato ad Agenzia Liguria Lavoro l'incarico della gestione procedurale dell'AccREDITamento, mantenendo direttamente la governance del sistema. L'Agenzia Liguria Lavoro propone alla Regione gli esiti dell'istruttoria che vengono decisi ed adottati con Deliberazione di Giunta.

Gli organismi formativi che avranno ottenuto un Pieno accREDITamento o un AccREDITamento condizionato entreranno a far parte dell'elenco degli organismi pubblici e privati accREDITati per svolgere attività di formazione finanziata con risorse pubbliche.

I dettagli relativi all'iter procedurale dell'accREDITamento saranno contenuti in apposita Guida che illustrerà inoltre le modalità e i termini per la regolarizzazione e il mantenimento dell'accREDITamento.

6. Gli esiti della procedura

Gli esiti della valutazione saranno riferiti all'organismo formativo nel suo complesso e saranno articolati come di seguito descritto.

In particolare all'esito riguardante gli organismi di formazione articolati su più strutture formative sul territorio ligure concorreranno le valutazioni dei criteri relativi ad ogni singola struttura. Tale valutazione porterà ad un unico esito relativo all'organismo.

- Pieno accreditamento: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutti i criteri. Consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative.
- Accreditamento condizionato: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcuni criteri. Consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative. È previsto il termine di 1 anno per il perfezionamento dell'accREDITAMENTO. Trascorso l'anno, l'organismo formativo decadrà dall'accREDITAMENTO;
- Diniego di accREDITAMENTO: non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative. L'organismo formativo potrà ripresentare domanda trascorso un anno dalla presentazione della prima domanda.